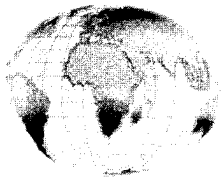


Il presente documento mod. TO8206 è un estratto delle Condizioni Generali di Polizza sottoscritte dal Tour Operator a favore degli Assicurati, che viene rilasciato dal Contraente stesso per rendere note le condizioni convenute con Europ Assistance. L'operatività del presente documento è subordinata alla validità della Polizza.

Tessera N.

IL NUMERO DI POLIZZA VERRA' FORNITO CON IL VOUCHER DELLA PRENOTAZIONE



Viaggi Tour Operator

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEGLI ASSICURATI

Assistenza medica - Rimborso spese mediche

Definizioni

ASSICURATO: la persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera, che ha acquistato un pacchetto turistico presso il Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Le persone fisiche residenti in uno dei Paesi non aderenti all'Unione Europea si intendono assicurati qualora abbiano acquistato un pacchetto turistico presso il contraente che abbia esclusivamente come destinazione un Paese aderente all'Unione Europea e/o la Svizzera.

CENTRALE OPERATIVA: è la struttura di Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento n.8, 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede, per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. le prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONTRAENTE: l'operatore turistico, con sede legale e fiscale in Italia, che sottoscrive la polizza a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

DECORRENZA E DURATA: la durata dell'Assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato è pari alla durata del viaggio/locazione comunicata dal Contraente ad Europ Assistance. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni consecutivi.

ESTENSIONE TERRITORIALE: il Paese o il Gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio, regolarmente comunicato a Europ Assistance, e dove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione.

Per gli Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera può essere:

- Italia
- Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo
- Mondo

Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all'Unione

RAPINA: è il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurarne a sé o ad altri un ingiusto profitto.

RICOVERO: la permanenza in un Istituto di cura che preveda almeno un pernottamento.

SCIPPO: il reato previsto agli artt. 624 e 625 n° 4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

SINISTRO: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

SCOPERTO: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

VIAGGIO: per gli Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera:

- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aerportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio, come organizzato dal contraente;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, ad oltre 50 km. dal luogo di residenza in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera.

Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all'Unione Europea:

- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del viaggio;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, al passaggio della frontiera e della dogana di uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o della Svizzera.

4 - RIENTRO SANITARIO

Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa l'Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Centrale Operativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato o alla propria residenza in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera, la Centrale Operativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Centrale Operativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del Bacino Mediterraneo.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Centrale Operativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Centrale Operativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato. Nel caso l'Assicurato si trovi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia, per garantire un'adeguata assistenza, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento verso un Istituto di cura adeguato al trattamento della patologia prima di procedere al rientro sanitario in un ospedale attrezzato in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera.

In questo caso Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 7.500,00.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di residenza. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma, fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per Assicurato; se tale prestazione comportasse un esborso maggiore Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie, in relazione al pagamento delle eccedenze, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fidejussione bancaria.

- Paesi aderenti all'Unione Europea e/o la Svizzera

Le prestazioni e le garanzie sono valide:

Per gli Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera:

- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroporale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal contraente;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, ad oltre 50 km. dal luogo di residenza in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera.

Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all'Unione Europea:

- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del viaggio;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, al passaggio della frontiera e della dogana di uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera.

EUROP ASSISTANCE: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n° 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n° 152).

FURTO: è il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GARANZIA: assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato.

INFORTUNIO: sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

ISTITUTO DI CURA: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati al ricovero di malati, sono esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno.

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

MALATTIA IMPROVVISA: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

MALATTIA PREESISTENTE: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

MASSIMALE: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.

PRESTAZIONE: assistenza da erogarsi in natura e cioè con l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Centrale Operativa.

Delimitazioni

Le prestazioni VIAGGI TOUR OPERATOR sono fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio. Le garanzie assicurative Assicurazione Rimborso Spese Mediche e Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo che l'importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Le prestazioni e le garanzie VIAGGI TOUR OPERATOR, non sono dovute:

- per malattie nervose e mentali, per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- per malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio;
- per malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- per gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sports aerei in genere, atti di temerarietà nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- per espanto e/o trapianto di organi.

Assicurazione Assistenza - Prestazioni

1 — CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Centrale Operativa e chiedere un consulto telefonico.

2 — INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita medica, la Centrale Operativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare sul luogo dell'evento uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

3 — SEGNALEZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

5 — RIENTRO CON UN FAMILIARE ASSICURATO

Qualora, nella organizzazione della prestazione di Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), i medici della Centrale Operativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di soggiorno del familiare.

6 — RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Centrale Operativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata.

7 — VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera, di raggiungere il congiunto ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di soggiorno del familiare.

8 — ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Unione Europea e/o in Svizzera di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

9 — RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica.

10 — PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera nella data prestabilita, la Centrale Operativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornalieri per Assicurato ammalato o infortunato.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

11 — INVIO DI MEDICINALI URGENTI ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di specialità medicinali regolarmente registrate in Italia, ma non reperibili sul luogo né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dai medici della Centrale Operativa, quest'ultima provvederà al loro invio. La spedizione verrà effettuata, con spese a carico di Europ Assistance, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.

Sono esclusi dalla prestazione:

- l'invio di specialità medicinali non registrate in Italia;
- i costi dei medicinali.

12 — INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

Massimale:

i costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.

13 — ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5.000,00. Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 150,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie quali, a titolo esemplificativo: assegni circolari, fidejussione bancaria.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

15 — ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. L'importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fidejussione bancaria.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

16 — SEGNALEZIONE DI UN LEGALE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessitasse di assistenza legale la Centrale Operativa segnerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato compatibilmente con le disponibilità locali.

Esclusioni:

Tutti i costi derivanti dall'intervento del legale rimarranno a totale carico dell'Assicurato. La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

17 — INVIO DI MESSAGGI URGENTI

Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale Operativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.

Esclusioni:

La Centrale Operativa non è responsabile dei messaggi trasmessi.

Assicurazione rimborso spese mediche

Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto nella Polizza e riportato nella tabella in calce.

Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio

denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 20135 Milano evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso Spese Mediche) ed indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- originali delle ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.

Criteri per la liquidazione del danno:

in seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, in Euro al netto delle franchigie previste.

Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Fermo restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni e/o garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- 1 — L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti di Europ Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
- 2 — Tutte le prestazioni e/o garanzie non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
 - d) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sports aerei in genere;
 - e) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovasse in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

3 — Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

4 — Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

5 — Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzie in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

14 - RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, dovesse rientrare alla propria residenza in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Centrale Operativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo in Unione Europea e/o in Svizzera dove avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato.

Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l'Assicurato si trovasse nella impossibilità di utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale.

stesso.

Massimale:

Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Centrale Operativa e/o come rimborso, fino alla concorrenza del massimale indicato nella Polizza e riportato nella tabella in calce per Assicurato e per la durata/destinazione del viaggio. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 35,00.

Nei massimali indicati sono comprese:

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 200,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato.

Sono escluse dalla garanzia:

- tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Centrale Operativa, l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una

- 6— Il diritto alle assistenze fornite da Europ Assistance decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
- 7— A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
- 8— Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente a Europ Assistance, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.
- 9— La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
- 10— Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
- 11— Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Europ Assistance Italia S.p.A.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE IN CASO DI NECESSITÀ

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Centrale Operativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Centrale Operativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa al numero:

Telefono 02.58.28.65.32

L'Assicurato prende atto che telefonando alla Centrale Operativa autorizzerà la stessa all'utilizzo dei suoi dati ai sensi della Legge 675/96 - Tutela della Privacy.

oppure:

- via fax componendo il seguente numero: **02-58.38.42.34**
- via telex componendo il seguente numero: **321363 EURA I**
- inviando un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

1. tipo di intervento richiesto
2. nome e cognome
3. numero di tessera Europ Assistance
4. recapito telefonico

www.europassistance.it

*massimali

Spese Mediche	
Italia	Euro 258,23
Europa	Euro 2.065,83
Mondo	Euro 2.065,83

* Se non indicato fa fede il massimale riportato sul catalogo del Tour Operator.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8
20135 Milano - Tel. 02.58.38.41

Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.
Sede sociale: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
Reg. Imp. 134796 Milano - Rea 754519
P. IVA 00776030157 - C.F. 80039790151

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni,
con decreto del Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93
(Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152)



**AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001**